

# MANUTENZIONE RIPE E SCARPATE STRADALI RIPULITURA FOSSI E CANALI

## L'AZIENDA SERVIZI SPOLETO SPA INVITA I SOGGETTI INTERESSATI AL RISPETTO DELLA ORDINANZA SINDACALE N. 392 DEL 05/08/2010

### PREMESSA

**RILEVATO CHE** ai bordi delle strade risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie, fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendo e creando ostacolo e pericolo per la circolazione stradale e pedonale, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica;

**ACCERTATO** altresì che è abitudine dei proprietari o soggetti aventi titolo sui terreni confinanti con fossi e canali per lo scolo delle acque lavorare i terreni fino al confine stradale ostruendo così i predetti fossi e canali o che comunque non effettuano le opere di manutenzione necessarie a tenere gli stessi puliti consentendo un regolare deflusso delle acque;

**CONSIDERATO CHE** i proprietari di piantagioni presenti su proprietà private e/o fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare che vi sia una grave limitazione alla fruizione in sicurezza, sia veicolare che pedonale, delle strade pubbliche o di uso pubblico;

**MOTIVAZIONE:** si rende necessario adottare il presente provvedimento considerato che tali inadempienze costituiscono grave pericolo per la sicurezza alla circolazione stradale ed al transito sia ciclabile che pedonale;

**RILEVATO** che la proposta del presente atto è stata redatta dal responsabile del procedimento che, con la trasmissione all'organo competente all'adozione attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti relativo al progetto egov umbria denominato INTERPA, ne ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa;

**RITENUTO** che il provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

### ORDINA

#### Art. 1 – MANUTENZIONE RIPE E SCARPATE STRADALI

1. A tutti i proprietari o soggetti aventi titolo sui terreni confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali situate nel territorio del Comune di Spoleto, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, dovranno provvedere a:
  - a) tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea in modo da non restringere o danneggiare le strade di pubblico transito e relative pertinenze;
  - b) tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica e/o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria e quando restringono la larghezza utile delle carreggiate sulle strade di pubblico transito;
  - c) Rimuovere alberi piantati in terreni laterali, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che cadano sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, nonché alberi in cattivo stato fito-sanitario o alberi secchi o cariati.
2. Qualora, durante le attività di controllo, prevenzione ed accertamento, venga ravvisato il potenziale pericolo per l'incolumità dei soggetti fruitori delle strade di pubblico transito, l'Amm.ne Comunale procederà senza ulteriore avviso ad attivarsi con azioni di tutela ed ingerenza straordinaria che si possono concretizzare anche con l'esecuzione coattiva degli interventi necessari con rivalsa di spese nei confronti dei proprietari o soggetti aventi titolo inadempienti, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste a norma di legge e ferme restanti le responsabilità specifiche a carico degli stessi soggetti in merito a qualunque evento o danno che si verificasse nei confronti dei terzi in dipendenza del mancato adempimento a quanto disposto in materia del nuovo codice della strada.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 e alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a sue spese, dei luoghi adottando le procedure previste dall'art. 211 D.L.gs 285/1992, fatta salva l'attivazione degli interventi di ingerenza straordinaria attivati nei casi di indifferibile urgenza per cui non è possibile operare secondo le procedure di cui all'art. 211 del D.L.gs 285/1992 e pertanto si procederà anche ai sensi del disposto contenuto art. 75 comma 2 della L. 2248 del 20.03.1865 (all. F)<sup>1</sup>.

#### Art. 2 - RIPULITURA FOSSI E CANALI

1. Tutti i proprietari di terreni o soggetti aventi titolo devono:
  - a) mantenere i fossi e i canali esistenti, necessari per lo scolo delle acque, puliti e funzionali;
  - b) eseguire le opere necessarie ad un regolare deflusso delle acque, evitando che le stesse invadano la sede stradale;
2. Qualora non si ottemperi a quanto disposto nel comma precedente, si provvederà per l'esecuzione d'ufficio dei lavori; la relativa spesa sarà posta a carico dei singoli proprietari inadempienti.

#### Art. 3 – SANZIONI

1. Ai trasgressori della presente ordinanza è applicabile, oltre alla sanzione prevista dal Codice della Strada, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.
2. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare, nell'ambito dello svolgimento dei servizi di polizia stradale, sull'osservanza del rispetto degli obblighi previsti con la presente ordinanza, nonché di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 285/92 per la tutela e il controllo sull'uso delle strade di pubblico transito, per garantire la sicurezza per gli utenti delle strade e per attivare le forme di tutela ordinarie previste dalla legge, salvo l'accertamento della necessità di procedere con azioni di ingerenza straordinaria ed interventi contingibili ed urgenti con rivalsa di spese nei confronti dei soggetti inadempienti.

#### Art. 4 – INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:
  - a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale <sup>(2)</sup> o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato <sup>(3)</sup>. Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'Articolo 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs 30 Aprile 1992, n° 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495. Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
  - b) il responsabile del procedimento è il Comandante Emanuela De Vincenzi;
  - c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Direzione Politiche della Viabilità – Piazza Garibaldi, n° 42 – 06049 SPOLETO (PG) tel. 0743/49603 – fax 0743/218074;

L'ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio on-line del Comune di Spoleto.

Si propone l'adozione del presente provvedimento attestandone la regolarità tecnico-amministrativa.

Il responsabile del procedimento  
Emanuela De Vincenzi

Il SINDACO  
Daniele BENEDETTI

Per informazioni è possibile contattare gli uffici dell'A.Se. al n.ro 0743-225248 o all'indirizzo e-mail: [info@asespoleto.it](mailto:info@asespoleto.it)

<sup>1</sup> L. 20-3-1865, N° 2248 Art. 75: "I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potrà l'amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti".

<sup>2</sup> Legge 6 dicembre 1971, n° 1034.

<sup>3</sup> DPR 24 novembre 1971, n° 1199, artt. 8 e ss.